

DECISIONE N. 559/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che modifica la decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3715/83/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa i prezzi minimi per i prodotti siderurgici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerato quanto segue :

All'atto di fissare il livello dei prezzi minimi, la Commissione ha tenuto conto dell'instabilità e della fragilità del mercato siderurgico, vista soprattutto l'incertezza di poter prorogare oltre il 31 gennaio 1984 la disciplina delle quote di produzione ai termini dell'articolo 58 del trattato CECA e considerato il rischio latente che fosse venuta meno la volontà di risolvere i problemi del mercato dell'acciaio nell'ambito di una politica comunitaria.

Per questo motivo la Commissione ha fissato prudentemente i prezzi minimi dei vari prodotti a livelli più bassi di quelli cui avrebbero dovuto normalmente condurre le conclusioni delle sue numerose consultazioni; essa ha pertanto sottostimato il suo margine di valutazione dei prezzi minimi.

La Commissione ritiene che i timori che l'hanno indotta alla prudenza siano ormai superati; infatti, il regime delle quote di produzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1985 con decisione n. 234/84/CECA della Commissione ⁽²⁾; nuovi strumenti rendono inoltre più efficace il dispositivo comunitario con un sistema di verifiche dei prezzi minimi e di cauzione per il pagamento delle ammende istituito con decisione n. 3716/83/CECA della Commissione ⁽³⁾ e infine con l'introduzione, con decisione n. 3717/83/CECA della Commissione ⁽⁴⁾, di certificati di produzione e di documenti di accompagnamento per la consegna di alcuni prodotti.

In seguito all'applicazione dei prezzi minimi ed all'entrata in vigore delle altre misure a partire dal 1° gennaio 1984, unitamente ad una ripresa della domanda, la Commissione può constatare già sin d'ora

una maggiore stabilità dei prezzi durante il 1° trimestre 1984.

La Commissione ritiene che sia indispensabile che tali prezzi siano consolidati per le consegne successive al 1° aprile 1984; essa ritiene opportuno correggere il livello dei prezzi minimi da applicare a partire da tale data per alcuni prodotti, nel margine di valutazione fissato in precedenza; che per alcuni prodotti una correzione dei prezzi minimi corrispondente a + 9 ECU per tonnellata è adeguata nelle attuali condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3715/83/CECA è modificato come appresso :

per i prodotti elencati qui di seguito, il ribasso temporaneo massimo è modificato come segue :

- 44 invece di 53 ECU/tonnellata, per i nastri larghi a caldo,
- 40 invece di 49 ECU/tonnellata, per i nastri stretti ottenuti per taglio longitudinale da larghi nastri a caldo,
- 40 invece di 49 ECU/tonnellata, per le lamiere a caldo derivate da larghi nastri a caldo,
- 57 invece di 66 ECU/tonnellata, per le lamiere laminate a caldo (lamiere da treno),
- 26 invece di 35 ECU/tonnellata, per le lamiere laminate a freddo,
- 26 invece di 35 ECU/tonnellata, per i profilati e le travi della categoria 1.

Articolo 2

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3715/83/CECA, i nuovi prezzi minimi risultanti dall'articolo 1 sono obbligatori per le consegne effettuate nel mercato comune a partire dal 1° aprile 1984.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente
